

**Dottorato di ricerca:**  
**ammesso lo sconto Irpef del 19% sui costi sostenuti**

a cura di Antonio Gigliotti

I costi sostenuti per i **dottorati di ricerca** e le rette per la frequentazione di corsi di istruzione universitaria qualificabili quali **dottorati di ricerca universitaria** sono **detraibili al pari delle spese universitarie nella misura del 19%** da scomputare dal reddito imponibile del soggetto che sosterrà la spesa e da indicare nel quadro RP del modello di dichiarazione dei redditi modello 730 o modello Unico. A chiarirlo è stata l'Agenzia delle Entrate che, **con la risoluzione n. 11/E del 17 febbraio 2010**, ha risposto ad un quesito posto da un contribuente che si è visto negare tale possibilità, in sede di compilazione del 730/2009, dal Caf a cui si è rivolto.

**Dottorato di ricerca: il caso**

Di recente l'Agenzia delle Entrate è stata chiamata a fornire, **con la risoluzione n. 11/E del 17 febbraio 2010**, il proprio parere circa la possibile detraibilità delle spese per l'iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca universitaria.

A presentare l'istanza di interpello in merito alla detraibilità di tali spese è stato un contribuente che si è visto negare la possibilità di detrarre le spese per l'iscrizione al corso di dottorato di ricerca sostenute nell'anno 2008, poste interamente a carico dell'iscritto ed in assenza di alcuna borsa di studio, dal Caf a cui lo stesso si è rivolto al fine di ottenere l'assistenza fiscale per la compilazione del modello 730/2009.

**Il quesito**

In particolare all'Agenzia delle Entrate il contribuente istante **ha chiesto di conoscere se:**

- per le spese di istruzione di cui sopra, possa beneficiare, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, della detrazione Irpef del 19%, prevista dall'art. 15, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e secondo cui:

- ⇒ sono detraibili nella misura del 19% *"le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali"*.

## **La risposta delle Entrate**

Al fine di rispondere al quesito posto, e quindi stabilire se le spese sostenute per l'iscrizione al corso di dottorato di ricerca in questione siano o meno detraibili ai sensi citato art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR, l'Agenzia delle Entrate, richiamando la disciplina per l'ordinamento degli studi universitari prevista dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica n. 270 del 22/10/2004, ha spiegato che, in base all'articolo 3 di tale decreto:

- le università rilasciano i seguenti titoli:

- ⇒ laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, nonché master universitari di primo e secondo livello.

Osserva

La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca istituiti dalle università, i master sono conseguiti a seguito di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione.

- per quanto riguarda la specifica disciplina dei dottorati di ricerca, il medesimo articolo 3 (comma 8) rinvia all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, secondo cui:

- ⇒ *"i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Le Università, con proprio regolamento disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso"*.

In base a quanto sopra il dottorato di ricerca rappresenta quindi un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall'ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione.

Pertanto, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 11/E del 17 febbraio 2010, i **corsi di dottorato di ricerca**, coerentemente con il contesto applicativo della norma agevolativa:

- **possono considerarsi "corsi di istruzione universitaria" al fine di poter usufruire del beneficio previsto dall’art. 15, lett. e), del TUIR.**

**In sostanza secondo l’Agenzia delle Entrate:**

- i costi sostenuti per i **dottorati di ricerca** e le rette per la frequentazione di corsi di istruzione universitaria qualificabili quali **dottorati di ricerca universitaria** sono **detraibili al pari delle spese universitarie nella misura del 19%** da scomputare dal reddito imponibile del soggetto che sosterrà la spesa e da indicare nel quadro RP del modello di dichiarazione dei redditi modello 730 o modello Unico.

**Osserva**

Tale soluzione risulta coerente con la precedente prassi amministrativa che ha riconosciuto la detrazione per le spese di iscrizione ai corsi di perfezionamento, ai corsi di specializzazione e ai master post universitari, contemplati, insieme ai dottorati, dall’art. 3 del Decreto n. 270/2004 tra i titoli e i corsi di studio universitari.

*Documento pubblicato in data 08/03/2010*

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Zucchetti.com srl.

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.